



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

*Affidamento dei Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani ed
Assimilati e di Igiene Pubblica in Ambito Comunale*

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta

(art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179)

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

INFORMAZIONI DI SINTESI

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	<i>Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale</i>
ENTE AFFIDANTE	<i>Comune di Galatina</i>
TIPO DI AFFIDAMENTO	<i>Appalto di servizi</i>
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	<i>Affidamento tramite gara</i>
DURATA DEL CONTRATTO	<i>2 anni</i>
NUOVO AFFIDAMENTO O ADEGUAMENTO DI SERVIZIO GIÀ AFFIDATO	<i>Relazione su nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012, art. 34, comma 20)</i>
TERRITORIO INTERESSATO	<i>Comune di Galatina</i>

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

NOMINATIVO	<i>Arch. Rita Taraschi</i>
ENTE DI RIFERIMENTO	<i>Comune di Galatina</i>
AREA/SERVIZIO	<i>Direzione Lavori Pubblici</i>
TELEFONO	<i>0836.633244</i>
E-MAIL	<i>ritataraschi@comune.galatina.le.it</i>
DATA DI REDAZIONE	<i>23.04.2015</i>

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

- SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce agli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di gestire i *servizi pubblici locali*, definiti come quei servizi che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività diretti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Quando il benessere della comunità viene raggiunto attraverso forme e modalità tipiche della gestione imprenditoriale, i servizi pubblici locali si definiscono di *rilevanza economica*.

Con gli artt. 113 e 113-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il Legislatore nazionale ha provveduto a disciplinare distintamente i *servizi pubblici locali di rilevanza economica* e i *servizi pubblici locali privi di rilevanza economica*.

Costituiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- la distribuzione dell'energia elettrica;
- la distribuzione del gas naturale;
- il servizio idrico integrato;
- la gestione dei rifiuti urbani;
- il trasporto pubblico locale.

A seguito della **sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012**, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, il riferimento generale in materia risulta costituito dalla disciplina e giurisprudenza europea (direttamente applicabile), nonché dalle norme settoriali attualmente in vigore.

In materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica trova, dunque, immediata applicazione nell'ordinamento italiano la normativa comunitaria, così come già evidenziato la Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2011, n. 24, in relazione alla situazione che si sarebbe verificata a seguito dell'abrogazione per via referendaria dell'art. 23 bis del D.L. n. 112 del 2008 "*all'abrogazione dell'art. 23 bis (...) deriverebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (...) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica*" (cfr. anche T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 30.10.2014, n. 1282).

Ai sensi, dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuato sulla base di un'apposita relazione, pubblicata sul sito *internet* dell'Ente affidante, con cui si dà conto delle ragioni e si illustra la

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e si definiscono i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.

Tale relazione, che può essere redatta secondo le indicazioni fornite dall'*Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali* istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è necessario sia inviata a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 13, comma 25-*bis*, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Disciplina europea

Libro Bianco COM(2004) 374 definitivo

Compete alle Autorità statali *regionali e locali competenti definire, organizzare, finanziare e controllare i servizi di interesse generale. Questa nozione di responsabilità comune è alla base del disposto dell'articolo 14 del TFUE il quale affida alla Comunità e agli Stati membri l'incarico di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, che le proprie politiche consentano agli operatori di servizi di interesse economico generale di assolvere i loro compiti.*

Servizi di interesse generale (SIG)

I SIG sono servizi che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale e pertanto sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico (OSP). Il termine riguarda sia le attività economiche che i servizi non economici. Questi ultimi non sono soggetti a una normativa UE specifica né alle norme del Trattato in materia di mercato interno e concorrenza.

Alcuni aspetti dell'organizzazione di questi servizi possono essere oggetto di altre norme generali del Trattato, quali il principio di non discriminazione (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Servizi di interesse economico generale (SIEG)

I SIEG sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale (o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale). Al fornitore incombe un OSP sulla base di un incarico e di un criterio di interesse generale che assicura che il servizio sia fornito a condizioni che gli consentano di assolvere i propri compiti (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Servizi sociali di interesse generale (SSIG)

Comprendono i regimi di sicurezza sociale che coprono i rischi fondamentali dell'esistenza e una gamma di altri servizi essenziali forniti direttamente al cittadino che svolgono un ruolo preventivo e di coesione/inclusione sociale. Seppur alcuni servizi sociali (come i regimi di sicurezza sociali previsti per legge) non siano considerati attività economiche dalla Corte europea, la giurisprudenza della Corte afferma chiaramente che la natura sociale di un servizio non è di per sé sufficiente

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

per qualificarlo come attività non economica. Il termine "servizio sociale di interesse generale", di conseguenza, riguarda attività sia economiche che non (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Principio della natura di Servizio Universale

Per Servizio Universale si intende: *"Un insieme minimo, definito, di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile"* Direttiva 97/33/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, art. 2 c. 1 lettera g).

Obbligo di servizio universale (OSU)

Gli OSU sono un tipo di OSP che stabiliscono le condizioni per assicurare che taluni servizi siano messi a disposizione di tutti i consumatori e utenti di uno Stato membro, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, a un determinato livello di qualità e, tenendo conto delle circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. La definizione di OSU specifici è stabilita a livello europeo come componente essenziale della liberalizzazione del mercato nel settore dei servizi, quali le telecomunicazioni, i servizi postali e i trasporti (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Obblighi di servizi pubblico

Si tratta di obblighi che andrebbero meglio inquadrati come Obblighi di servizio universale. Essi rappresentano il "nucleo sociale" di ciascun servizio pubblico anche a rilevanza economica. Si tratta di quelle attività che debbono essere erogate dal gestore anche "sottocosto" onde consentire a tutti i cittadini di poterne usufruire (Libro Bianco COM(2004)374).

Servizio pubblico

La nozione di servizio pubblico è utilizzata all'articolo 93 del TFUE in materia di trasporti. Tuttavia, al di fuori di questo settore, il termine è talvolta utilizzato in maniera ambigua: può riferirsi al fatto che un servizio è offerto al pubblico generale e/o nell'interesse pubblico o può riferirsi all'attività di enti pubblici (Commissione Europea, COM(2011) 900 definitivo).

Principio della natura economica dell'attività

Il servizio pubblico e rilevanza economica è, anche, attività economica da intendersi come *"qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato"* (CGCE C-180/98 "Pavlov") e che legittima una remuneratività (integrale e/o parziale) della sua erogazione da parte dei gestori.

Principio del Libero accesso al servizio

Il principio è statuito dall'art. 36 del TFUE che così recita: *"Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea"*.

Principio della Qualità del servizio e continuità dell'erogazione

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

L'Unione Europea impone che il servizio sia erogato secondo sufficienti *standard* qualitativi e senza soluzione di continuità (Libro Bianco COM(2004) 374).

Principi della uniformità e ragionevolezza del prezzo

Si tratta dei servizi *"prestati con i caratteri dell'universalità, vale a dire a chiunque ne faccia richiesta, ad un prezzo uniforme e ragionevole, indipendentemente dalla redditività di ogni singola operazione (servizio postale di base)"* (Corbeau in tema di gestione del servizio postale (Corte di Giustizia, sentenza 19 maggio 1993, in causa C-320/91).

Art. 36 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

"Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea".

Art. 14 TFUE

"... in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti".

Art. 106, comma 2, TFUE - Principio di concorrenza

"Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".

Art. 107, comma 1, TFUE

"Salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Protocollo n. 26 al TUE e TFUE versione consolidata

Prevede che l'Unione adotti le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei Trattati. Detto protocollo inoltre valorizza:

1. il principio di sussidiarietà riconoscendo l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di individuare, disciplinare e organizzare SIEG il più vicino possibile alle esigenze degli utilizzatori;

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

2. la diversità tra i vari SIEG e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli utenti, che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse e da peculiarità socio-culturali delle collettività di riferimento;

3. un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

» Secondo la disciplina europea gli Enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

Normativa nazionale (trasversale e settoriale)

Art. 41 della Costituzione

"L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".

Art. 118 della Costituzione

"Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Corte Costituzionale, sentenza n. 272/2004

La nozione europea di SIEG e quella interna di Servizi pubblici di rilevanza economica hanno «contenuto omologo».

Art. 112, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - (Servizi pubblici locali)

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

"Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

La **normativa settoriale** relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è contenuta nella Parte IV del **D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente)**. Ai sensi del Codice dell'ambiente, la "gestione" dei rifiuti – che "costituisce attività di pubblico interesse" – comprende *"la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario"*.

Al fine di conseguire l'ottimizzazione della gestione del servizio, il Codice dell'ambiente ha introdotto una serie di previsioni basate sul comune denominatore delle aggregazioni: geografiche (in Ambiti Territoriali Ottimali); funzionali (tramite l'esercizio congiunto nelle Autorità d'ATO); gestionali (prevedendo l'affidamento del ciclo integrato ad un unico soggetto).

In particolare:

- **art. 199** del D.Lgs. n. 152/2006: secondo cui spetta alle Regioni predisporre idonei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
- **art. 200** del D.Lgs. n. 152/2006: che assegna alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti;
- **art. 201** del D.Lgs. n. 152/2006: che prevede la costituzione da parte delle Regioni di apposite Autorità d'Ambito preposte all'organizzazione, affidamento e controllo dei servizi di specie;
- **art. 202** del D.Lgs. n. 152/2006: che stabilisce l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'ambito mediante gara.

Art. 2, comma 38, Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008)

"Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa".

Art. 2, comma 186-bis, Legge n. 191/2009

"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

L'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011 e integrato, prima, dal D.L. n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012), successivamente dal D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni in L. n. 134/2012), e, infine, dal D.L. n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), dispone un'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, posta in capo alle Regioni e alle Province autonome, sulla base di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. In particolare, la norma prevede gli obblighi di:

- definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali omogenei e ottimali di dimensioni almeno provinciali, con necessità di motivazione per delimitazioni inferiori, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, nonché a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza;
- istituzione o designazione degli Enti di governo degli ATO o bacini;

L'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 prevede, inoltre, che:

- le funzioni di *organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, *di scelta della forma di gestione*, di *determinazione delle tariffe* all'utenza per quanto di competenza, di *affidamento della gestione* e relativo *controllo* sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;
- gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;
- a decorrere dall'anno 2013, l'applicazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi da parte di Regioni, Province e Comuni o degli Enti di governo locali dell'ambito o del bacino, costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Più di recente si sono registrate alcune significative novità relative sia alla ripartizione delle funzioni tra i diversi livelli istituzionali, sia all'organizzazione territoriale dei servizi, sia in materia tariffaria, sia riguardo agli affidamenti. In particolare, l'organizzazione e la gestione dei servizi e la riscossione dei relativi tributi (fondati su tariffe per la copertura dei costi dei servizi rifiuti e dei servizi indivisibili dei Comuni) sono state inserite tra le *funzioni fondamentali dei Comuni* (**art. 19 del D.L. n. 95/2012**).

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

Normativa regionale

In base all'art. 31, comma 1, della **L.R. Puglia 06 luglio 2011, n. 14**, a partire dal 1° gennaio 2012, il numero dei previgenti diciotto ambiti territoriali ottimali è ridotto ad aggregazioni di dimensioni provinciali.

L'assetto territoriale vigente si basa, quindi, su sei ATO di rilevanza provinciale.

La **L.R. Puglia 20 agosto 2012, n. 24**, "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", come modificata dalla L.R. Puglia 13 dicembre 2012, n. 42, conferma gli ATO individuati dall'art. 31, comma 1, della L.R. Puglia n. 14/2011, attribuendo alla Regione la possibilità di individuare Ambiti di Raccolta Ottimali (ARO) di rilievo *sub* provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.

Il piano di delimitazione degli ARO è stato approvato dalla Giunta Regionale con la **Delibera n. 2147 del 23 ottobre 2012**, individuando 38 Ambiti di Raccolta Ottimali.

Con **Delibera di Consiglio Regionale n. 204 dell'08.10.2013** è stato approvato il nuovo PRGRU - Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani.

La L.R. Puglia 20 agosto 2012, n. 24, come modificata dalla L.R. Puglia 13 dicembre 2012, n. 42, ha disposto che la programmazione e l'organizzazione del servizio è riservata all'Organo di governo d'ambito composto dai Sindaci dei Comuni dell'ATO.

L'organizzazione del segmento di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti è in capo ai Comuni di ciascun ARO che si aggregano attraverso sottoscrizione di un'apposita convenzione finalizzata all'affidamento unitario del servizio.

L'art. 5 della L.R. Puglia n. 24/2012 dispone la necessità da parte dell'Organo di governo, per ciascun ATO, di affidare il servizio nel rispetto dei principi UE mediante: a) l'affidamento diretto a società considerate *in house* secondo la disciplina europea; b) l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione del servizio; c) l'indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio.

Il comma 2 del medesimo art. 5 della L.R. n. 24/2012, in attuazione del comma 2 dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, prevede che "*nel caso di ricorso a procedura di evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta*".

Le peculiarità dell'affidamento in oggetto

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

Nella Regione Puglia le norme del D.Lgs. n. 152/2006 sono state, dunque, attuate dalla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, così come modificata dalla Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 42.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 24/2012, gli Enti locali facenti parte dell'ARO affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati su base d'ambito ARO e, quindi, non più su base strettamente comunale.

Tale procedura era necessario fosse avviata entro *novanta* giorni dalla data di costituzione degli ARO, i quali, a loro volta, era necessario fossero costituiti entro *trenta* giorni dalla data di pubblicazione della **Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2012, n. 2877** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15.01.2013).

Tuttavia, i Comuni ricadenti nel perimetro dell'ARO 5/LE, del quale il Comune di Galatina fa parte e di cui ne è Comune capofila e sede dell'Assemblea di ARO, hanno maturato un ritardo relativamente alle scadenze temporali previste per l'attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'intero ambito di appartenenza. Tant'è che con **D.G.R. n. 1169 del 10.6.2014** la Giunta Regionale ha attivato le procedure sostitutive di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. n. 24/2012, nominando un Commissario *ad acta*.

Ai fini della gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, *nelle more della gestione unificata su base d'ambito*, rileva, dunque, l'art. 24, comma 1, della L.R. n. 24/2012, il quale vieta ai Comuni, a partire dalla data di entrata in vigore della medesima legge (24.08.2012), di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

A tal riguardo, tuttavia, sussiste l'indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale, investita di una questione in cui oggetto di approfondimento sono state proprio le problematiche scaturenti dal divieto per i Comuni pugliesi di indire nuove gare per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti (art. 24 L.R. Puglia n. 24/2012), ritiene che tale divieto non deve essere considerato come operante *sine die*, bensì deve essere considerato cogente esclusivamente per i Comuni associati in ARO che hanno proceduto ad indire la gara o hanno avviato il procedimento per l'affidamento dell'intero servizio nei termini prescritti dalla legge (Deliberazione n. 17 del 12.11.2014).

L'ANAC, inoltre, ha precisato che, nelle more dell'indizione della gara d'ambito, per il Comune facente parte dell'ARO ritardatario rispetto alle scadenze prefissate per la gestione unificata vi è la possibilità di affidare il servizio *"mediante procedura ad evidenza pubblica, anche negoziata d'urgenza, ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 163/2006, prevedendo l'inserzione nel contratto di una clausola di risoluzione espressa e/o anticipata, in caso d'aggiudicazione al gestore unico d'ambito in data anteriore alla*

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

scadenza contrattuale; ciò in presenza di una comunicazione preventiva alla Regione sulla necessità di affidare con urgenza il servizio a un nuovo gestore, selezionato con gara, e in assenza di un diniego espresso da parte della stessa" (Deliberazione n. 21 del 12.11.2014).

La posizione dell'ANAC prende le mosse dalla necessaria disapplicazione dell'art. 24 L.R. Puglia n. 24/2012, inteso nel senso dell'imposizione di un *divieto assoluto* di indire gare *sine die*, in favore della normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamento dei contratti pubblici.

A tal riguardo, il Giudice amministrativo ha evidenziato che le norme di cui all'art. 24, commi 1 e 2, della L.R. Puglia n. 24/2012, se non interpretate nei ristretti limiti di vietare ai Comuni di indire e aggiudicare gare solo a partire dall'effettivo avvio della gestione dei servizi in oggetto a livello d'ambito, si pongono in contrasto con la normativa comunitaria e, pertanto, devono essere disapplicate, poiché *"durante il regime transitorio, così come prevede la normativa nazionale ... ai Comuni non può ritenersi sottratta la possibilità di indire gare pubbliche per l'individuazione del gestore del servizio di igiene urbana"* (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 30.10.2014, n. 1282. Si veda, sul punto, anche T.A.R. Toscana, Sez. I, 03.06.2014, n. 991).

Orbene, la Dirigente della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Galatina, con **nota prot. n. 20150004369 del 04.02.2015**, anche nella qualità di coordinatrice dell'Ufficio comune ARO 5/LE, viste le problematiche scaturenti dal citato divieto di cui all'art. 24, comma 1, della L.R. n. 24/2012, ha provveduto a sollecitare la Regione Puglia affinché fossero fornite delucidazioni in merito ai provvedimenti da adottare per la gestione dei rifiuti in ambito comunale, nelle more della definizione delle procedure di affidamento d'ambito.

Il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con **nota di riscontro prot. 1845 del 17.02.2015**, oltre a precisare che l'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ricade nelle funzioni fondamentali dei Comuni, ha segnalato al Comune di Galatina l'indirizzo dell'ANAC, così come sopra riportato.

La Dirigente della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Galatina, con **nota prot. n. 20150006942 del 26.02.2015**, in ossequio all'indirizzo dell'ANAC e delle indicazioni della Regione Puglia, ha, dunque, provveduto a comunicare espressamente a quest'ultima la necessità ravvisata da parte dell'Amministrazione comunale di affidare con urgenza il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, relativamente al territorio comunale, mediante procedura ad evidenza pubblica, anche negoziata d'urgenza ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, nelle more dell'affidamento al gestore unico d'ambito.

Con tale nota, data l'urgenza di provvedere, si è assegnato alla Regione Puglia il termine di n. 15 giorni entro cui far pervenire un eventuale diniego espresso all'esperimento della procedura ad evidenza pubblica, anche negoziata d'urgenza,

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

conforme ai principi comunitari ed alle norme nazionali in materia di contratti pubblici, ai fini dell'affidamento da parte del Comune di Galatina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in ambito comunale.

Con la medesima nota prot. n. 20150006942 del 26.02.2015, si è anche chiesto agli organi regionali di fornire chiarimenti in ordine all'eventuale competenza dell'Assemblea ARO in ordine all'espletamento di tale procedura.

Il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con **nota di riscontro prot. n. 2403 del 09.03.2015** a firma del Commissario *ad acta*, ha precisato che *"nelle more dell'avvio della gestione del servizio «unico» di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani le funzioni in materia sono esercitate dai Comuni singolarmente"*, con esclusione di qualsiasi facoltà dell'Assemblea ARO di svolgere un ruolo attivo nella procedura di affidamento in oggetto, in quanto l'esercizio della funzione di organizzazione di tali servizi è obbligatorio per i Comuni ai sensi della normativa nazionale.

Anche il Giudice amministrativo ritiene sussistente tale competenza per l'Amministrazione comunale, avendo affermato che *"i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio con procedura di evidenza pubblica, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore. Durante il regime transitorio, quindi, in base alla legislazione nazionale, i Comuni non sono privati del potere di organizzare il servizio di igiene urbana in attesa che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità"* (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 30.10.2014, n. 1282).

Pertanto, in considerazione del mancato pervenimento al Comune di Galatina di un *diniego espresso* da parte della Regione Puglia all'esperimento della procedura di gara, la Giunta Comunale di Galatina, con **Deliberazione n. 95 del 01.04.2015**, ha disposto:

- l'avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in riferimento al territorio comunale di Galatina, tramite procedura negoziata d'urgenza ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, con il preventivo esperimento di un'apposita indagine di mercato, da effettuarsi tramite la pubblicazione di un Avviso pubblico volto all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati all'affidamento in oggetto;
- l'inserimento nel contratto di appalto, in rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC, confermate dalla Regione Puglia con la nota prot. n. 1845 del 17.02.2015, di un'apposita clausola risolutiva espressa secondo la quale il medesimo contratto avrà termine prima della scadenza ivi pattuita nel caso di avvio del medesimo servizio da parte dei Comuni dell'ARO 5/LE in forma associata o di qualsiasi altro organo sovra comunale;

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

- che il Capitolato Tecnico Prestazionale, da porre a base di gara, dovrà rispettare l'attuale organizzazione del medesimo servizio, sulla base di quanto previsto dalla Relazione relativa alla modalità di erogazione del servizio e dal Piano Finanziario Anno - 2014 per ciò che concerne le modalità e i costi di gestione, nonché rispettare i calendari e le modalità per la raccolta stabiliti nell'**ordinanza sindacale n. 9 del 05.03.2015**.

La scelta effettuata dall'Amministrazione comunale di Galatina di esperire una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati *limitatamente al territorio comunale* e per il *periodo strettamente necessario* all'avvio della gestione unificata a livello d'ambito ARO, si pone, dunque, a giusto bilanciamento delle esigenze di rispettare la normativa europea e nazionale in materia di affidamento dei contratti pubblici e di non compromettere l'efficacia della futura gestione d'ambito, tutelata tramite l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa subordinata all'avvio di quest'ultima.

Tale scelta, del resto, è avvenuta anche sulla scorta della segnalazione effettuata da parte del *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*, al quale ai sensi di legge è stata comunicata l'ordinanza sindacale n. 71 del 31.12.2014, adottata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, con cui si è ordinato all'attuale gestore dei servizi in oggetto di proseguire gli stessi con continuità dal 01.01.2015 al 30.06.2015, salvo che vengano prima completate le procedure di gara per l'individuazione di altra ditta appaltatrice.

Il Ministero, infatti, con la nota *prot. n. 634/RIN del 28.01.2015*, ha segnalato il superamento del periodo massimo di n. 18 mesi previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per la gestione straordinaria dei rifiuti per mezzo dello strumento speciale ed ha invitato il Comune di Galatina all'adozione "*di provvedimenti ed iniziative idonei a garantire la corretta gestione in via ordinaria dei rifiuti*".

- SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Definizione del servizio

Il gestore del servizio dei rifiuti dovrà svolgere i seguenti servizi:

01. la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani e dei Rifiuti Speciali Assimilati;
02. la raccolta dei Beni Durevoli e dei Rifiuti Ingombranti;
03. la raccolta degli imballaggi;

VIA UMBERTO I N. 40 - 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 - FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it - E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

04. il lavaggio dei cassonetti;
05. lo spazzamento stradale;
06. il lavaggio stradale;
07. la pulizia di pozzetti e fontane;
08. la disinfezione ambientale;
09. la pulizia delle aree mercatali;
10. i servizi ad edifici pubblici ed alle scuole;
11. i servizi straordinari;
12. la pulizia delle superfici murarie;
13. il diserbamento programmato;
14. il trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani;
15. la raccolta ed il trasporto dei Rifiuti Cimiteriali;
16. i servizi aziendali;
17. supporto all'Ufficio Tributi nell'applicazione dei Tributi TIA/TARES/TARI con apposito sportello al pubblico;
18. redazione del Piano Economico-Finanziario a norma del D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii.

Gli *standard* sono definiti rispettando i contenuti minimi indicati nell'art. 11, comma 3, della L.R. n. 24/2012 e di seguito riportati, così come contenuti nella *Carta dei Servizi* approvata dal Consiglio Comunale con **Deliberazione n. 2 del 03 febbraio 2015**, per gli aspetti relativi alla fase di spazzamento, raccolta e trasporto:

- a) lo spazzamento meccanizzato e manuale deve essere svolto in maniera tale da garantire che l'Organo di governo riceva il miglior servizio in accordo con le proprie esigenze territoriali, organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- b) a tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità e flussi separati almeno per l'organico, la carta/cartone, il vetro, la plastica e i metalli;
- c) il trasporto dei rifiuti deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni di CO², anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferimento e/o trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma;
- d) il servizio di raccolta dell'organico deve essere organizzato in modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità;

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

e) il compostaggio domestico deve essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta differenziata dell'organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;

f) l'attività di cui al punto 17) consiste nell'espletare con proprio personale tutte le attività propedeutiche all'applicazione della TARI (e dei tributi afferenti alla gestione rifiuti, per gli anni non prescritti) avvalendosi di attrezzature (*personal computer*, stampanti, etc.) proprie.

Il processo di applicazione del Tributo TARI è articolato in più fasi contigue e necessarie le une alle altre come di seguito riepilogate nei loro aspetti generali: emissione della bolletta, gestione delle posizioni contributive, gestione post-fatturazione, gestione incassi, gestione morosità, elaborazione dei ruoli coattivi e rapporti con l'utenza.

Le attività di immissione dati nel programma gestionale, assistenza Ufficio Tributi in tutte le fasi di *office*, nonché trattamento dei flussi informatici di cassa, informazione all'utenza, devono essere gestite direttamente presso lo *Sportello TARI* dell'Ufficio Tributi.

Tutte le altre attività di natura amministrativa e finanziaria sono affidate all'Ufficio Tributi, e sono a carico del Comune i costi del programma gestionale, i costi di stampa e spedizione, i costi di riscossione, etc.

La bollettazione deve avvenire sulla base dell'archivio utenti TARI aggiornato continuamente sulla base dell'archivio anagrafico del Comune di Galatina e sulla base delle dichiarazioni di variazione presentate presso lo sportello, inviate per posta o Fax.

Oltre alla fatturazione massiva, lo sportello TARI deve svolgere anche la bollettazione manuale in occasione di nuove denunce o eventi/manifestazioni occasionali.

Il *back office* deve provvedere alla lavorazione delle pratiche e all'aggiornamento dell'archivio TARI, alla rendicontazione degli incassi per il Comune, alla verifica dei rimborsi ed alla gestione della morosità attraverso l'emissione e gestione dei ritorni dei cicli di sollecito e ruolo coattivo e a fornire tutti i chiarimenti all'utenza.

Il personale addetto allo sportello TARI, inoltre, deve, se necessario, coadiuvare il Funzionario responsabile del Tributo in tutti i contatti e gli incontri con l'utenza nonché i sopralluoghi, gli accertamenti, i rilievi e le visure, l'aggiornamento, il corretto inquadramento delle posizioni contributive, gli aggiornamenti normativi.

h) l'attività di cui al punto 18) consiste nella raccolta dei dati ed elaborazione del Piano Economico Finanziario redatto ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii.

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

Il Piano Economico Finanziario deve essere consegnato al Comune dal Gestore ogni anno entro i termini previsti dal Regolamento IUC-TARI vigente (almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio dell'Ente Locale).

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio

Di seguito sono riassunte le caratteristiche peculiari ed essenziali per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana:

1. separazione e detenzione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e speciali assimilati, all'interno degli spazi privati di pertinenza dell'utenza servita;
2. conferimento delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e speciali assimilati al servizio pubblico di raccolta con modalità differenziate a seconda delle caratteristiche dell'area urbana servita e degli immobili di residenza e secondo un calendario predefinito;
3. corretta quantificazione ed intercettazione dei flussi dei rifiuti urbani e speciali assimilati dalle utenze non domestiche;
4. condivisione con la collettività delle modalità di erogazione del nuovo servizio, in fase di progettazione, attuazione e monitoraggio;
5. adozione di iniziative di sensibilizzazione con la fornitura di adeguati materiali di consumo utili per agevolare gli utenti nella separazione dei rifiuti all'interno degli immobili privati;
6. controllo degli inadempimenti durante lo svolgimento del servizio.

Il servizio in oggetto deve essere svolto mediante l'ausilio del personale, delle attrezzature e delle infrastrutture, nonché della capacità tecnico-organizzativa necessaria per l'attuazione del servizio nei modi e tempi previsti nella *Carta dei Servizi* per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (L.R. n. 24/2012).

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Definizione degli obblighi di servizio pubblico

Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è considerato ad ogni effetto servizio di pubblico interesse di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146, e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore. L'erogazione del servizio dovrà essere uniforme ai principi di seguito elencati:

a) Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti residenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b) Imparzialità

Il gestore avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del gestore. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

f) Legittimità

Per l'espletamento dei servizi il gestore dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto delle discipline degli appalti pubblici in vigore.

- SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008 per effetto del referendum e della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 4 del D.L. n. 138/2011 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, le

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

possibili forme di affidamento dei servizi pubblici locali sono, come visto, quelle di cui alla disciplina europea, ovvero:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

Per l'affidamento dei servizi in oggetto, la scelta dell'Amministrazione comunale di Galatina, così come manifestata nella Deliberazione di indirizzo della G.C. n. 95 del 01.04.2015 è stata quella dell'esperimento di una procedura di gara in rispetto dei principi e delle disposizioni europee e nazionali in materia di appalti pubblici.

Come disposto dalla Giunta comunale, con il sopra richiamato atto di indirizzo, si procederà ad avviare una *procedura negoziata d'urgenza*, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. *Codice dei contratti pubblici*), e comunque nel rispetto dell'art. 32, comma 2, lett. c), della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE.

Tale procedura, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, sarà preceduta dall'esperimento di un'apposita indagine di mercato, da effettuarsi tramite la pubblicazione di un Avviso pubblico volto all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati all'affidamento in oggetto. Ciò, al fine di garantire un adeguato livello di pubblicità della procedura, che consenta l'apertura al mercato della concorrenza nella misura più ampia possibile rispetto alle richiamate esigenze d'urgenza.

Successivamente all'espletamento dell'indagine di mercato e, quindi, all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, *ognuno* di questi sarà invitato, tramite Lettera di Invito, a presentare la propria migliore offerta.

I presupposti per l'utilizzazione della *procedura negoziata d'urgenza* di cui all'art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 sono costituiti:

1) dall'estrema urgenza di provvedere, determinata da eventi imprevedibili per il Comune di Galatina, rappresentati dal fatto che alla data imminente di scadenza del periodo di gestione dei servizi in oggetto da parte dell'attuale gestore (30.06.2015) non saranno legittimamente utilizzabili, per i motivi sopra esposti, differenti modalità di affidamento e che soltanto a partire dalla data di deposito delle sopra citate Delibere ANAC (25 e 27 novembre 2014) e della sentenza del T.A.R. Puglia (30.10.2014) si è appreso l'indirizzo dell'ANAC in funzione di Vigilanza e della

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

giurisprudenza amministrativa, le quali ritengono necessario disapplicare l'art. 24, comma 1, della L.R. n. 24/2012;

2) dall'incompatibilità della procedura per l'attuazione del nuovo affidamento con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette e negoziate previa pubblicazione del bando di gara, vista l'imminente scadenza del periodo di attuale gestione.

Ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, l'operatore economico a cui affidare i servizi in oggetto sarà scelto secondo il criterio del *offerta economicamente più vantaggiosa* di cui all'art. 83 del medesimo Decreto, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.

Tramite tale criterio di scelta del contraente si opererà un bilanciamento dei punteggi attribuibili all'offerta tecnica e al ribasso sul costo posto a base di gara, saranno definiti criteri aderenti alla tipologia del servizio, al miglioramento della qualità di vita dei territori, alla sostenibilità ambientale e alla sensibilizzazione della popolazione destinataria del servizio.

I ribassi percentuali sui costi del servizio non potranno essere operati, come per legge, sulla quota dei costi della manodopera e della sicurezza, che saranno mantenuti invariati.

Riveste carattere fondamentale l'obiettivo, in conformità alle norme in materia, di garantire i livelli occupazionali esistenti ed i diritti dei lavoratori, nonché le norme che garantiscono la sicurezza e la salute degli stessi, che nel settore ambientale, rivestono particolare importanza.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006, sarà appositamente previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Contratto di Appalto, dando di ciò la necessaria pubblicità all'interno dell'Avviso pubblico e della successiva Lettera di Invito, la c.d. *clausola sociale*, secondo la quale è fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, di tutto il personale già impiegato nei servizi oggetto della presente procedura in esecuzione del precedente affidamento. A tal fine, gli operatori economici concorrenti saranno invitati a dichiarare in sede di domanda di partecipazione ed in sede di offerta di accettare la c.d. clausola sociale appena indicata, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Gli operatori economici che avranno validamente manifestato il proprio interesse all'affidamento dei servizi in oggetto saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata tramite Lettera di Invito spedita ai recapiti forniti in sede di domanda di partecipazione, dove, agli stessi operatori economici sarà richiesto di indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), da utilizzarsi in via preferenziale, idoneo a ricevere l'Invito ed ogni altra documentazione e/o comunicazione di gara.

VIA UMBERTO I N. 40 - 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 - FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it - E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

Unitamente all'Avviso pubblico per l'acquisizione delle domande di partecipazione ed alla Lettera di Invito, saranno forniti agli operatori economici anche tutti gli schemi della modulistica da utilizzare la partecipazione alla procedura, in modo da facilitare sia la corretta partecipazione sia l'attività valutativa della Stazione appaltante.

Le informazioni e le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto saranno pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Comune di Galatina, oltre che nelle altre forme di cui alle normative vigenti.

La seduta di gara volta all'esame delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, presentate a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico di indagine di mercato, si terrà in *forma riservata*, a tutela del preminente interesse pubblico a prevenire fenomeni collusivi tra le imprese o di inquinamento della procedura di gara ed in rispetto della previsione di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, secondo la quale il diritto di accesso è differito "*nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime*" (si veda sul punto, Cons. St., Sez. III, sentenza 24.11.2014, n. 5789, a conferma di T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza 18.04.2014, n. 689).

Le successive sedute di gara, ad eccezione di quelle riservate alla valutazione delle offerte tecniche, si svolgeranno, invece, in *forma pubblica* e saranno adeguatamente pubblicizzate.

I merito alla competenza dei Comuni non capoluogo di provincia di provvedere all'acquisizione di servizi *autonomamente* rispetto alle forme di aggregazione di cui all'art. 33, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 163/2006, rileva l'art. 23-*ter*, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, così come modificato dall'art. 8, comma 3-*ter*, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, secondo cui le disposizioni del medesimo art. 33, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 163/2006 entrano in vigore a partire dal 1° settembre 2015.

- SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

L'Amministrazione comunale di Galatina per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, in linea con quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez.

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752



Comune di Galatina

Provincia di Lecce

Regionale di controllo della Lombardia, Parare n. 20 del 14.01.2014 *“nelle more dell’istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale. Tuttavia l’affidamento in concreto di detto servizio (anche nell’ipotesi di gestione già instaurata) dovrà avvenire secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di selezione comparativa, escluso ogni automatico rinnovo a favore degli attuali affidatari”*, ha scelto l’esperimento di una procedura di gara nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti (libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità - art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006).

L’affidamento dei servizi avverrà, come prima detto, sulla base del criterio di scelta del contraente dell’*offerta economicamente più vantaggiosa* di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

I criteri e *sub*-criteri ed i relativi metodi di valutazione saranno specificati nella Lettera di Invito che sarà spedita agli operatori economici che avranno manifestato validamente la volontà di partecipare alla procedura di affidamento e saranno modulati in maniera tale da garantire la selezione della migliore offerta in termini di qualità e di risparmio dei costi del servizio e, quindi, il raggiungimento di una minore tassazione per il cittadino.

La maggiore efficienza sarà garantita dal rispetto dei contenuti della *Carta dei Servizi*, così come adottata dal Comune di Galatina con la citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 03.02.2015.

Galatina, 23.04.2015

LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
F.TO ARCH. RITA TARASCHI

VIA UMBERTO I N. 40 – 73013 (LE)

TELEFONO: 0836.633111 – FAX: 0836.561543

P.E.C.: protocollo@cert.comune.galatina.le.it – E-MAIL: protocollo@comune.galatina.le.it

C.F. 80008170757 - P.I. 02200200752